



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MARAVENTANO e BODEGA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 LUGLIO 2011

Disposizioni per l'istituzione di una zona extradoganale
nel territorio di Lampedusa e Linosa

ONOREVOLI SENATORI. – Le isole di Lampedusa e di Linosa distano dalla costa siciliana 205 chilometri e sono situate a 113 chilometri dalla Tunisia. Territorialmente appartengono allo Stato italiano, ma a causa della distanza dalla terraferma vivono in uno stato di gravissimo isolamento non alleviato dagli scarsi e costosi collegamenti aerei, soprattutto nelle stagioni non turistiche, e dai lunghi e difficoltosi collegamenti marittimi. Le due isole hanno una superficie di 20 chilometri quadrati ed hanno un unico centro abitato, Lampedusa, posto in un'insenatura della costa sud-orientale. L'isola non ha per conformazione geografica possibilità di espansione del trasporto commerciale e marittimo, in quanto la costa alta e frastagliata non consente uno sviluppo portuale. Data la loro vicinanza alle coste africane, le due isole costituiscono il naturale approdo per tutte quelle persone che, disperate, cercano rifugio in Italia ed in Europa, con la speranza di migliorare le proprie condizioni economiche e sociali e di sfuggire alla tirannia dei regimi autoritari dei Paesi africani. Le rivoluzioni politiche che da qualche mese si stanno susseguendo nel continente africano stanno accentuando il fenomeno degli sbarchi di clandestini sulle coste di Lampedusa. Al di là delle considerazioni di politica estera che non è il caso di approfondire in questa sede, emergono drammatiche le conseguenze che tale fenomeno causa sull'isola, in particolare sul tessuto sociale ed economico. L'economia isolana si basa sulle entrate di due soli settori, la pesca e il turismo, e la pressione migratoria che in questi primi mesi del 2011 sta aumentando esponenzialmente mette in serio pericolo entrambe le realtà. Le strutture ricettive e i commercianti sono i più penalizzati dai giornalieri approdi di

imbarcazioni provenienti dall'Africa, che frenano le prenotazioni. Al pari dei territori colpiti da gravi catastrofi naturali, quindi, l'economia di Lampedusa necessita di importanti aiuti da parte dello Stato italiano e dell'Unione europea.

L'articolo 1 del presente disegno di legge prevede la delega al Ministro dell'economia e delle finanze per procedere con l'istituzione di un territorio extradoganale nel comune di Lampedusa e Linosa. I territori extradoganali sono esplicitamente elencati nell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che prevede che il territorio doganale della Comunità comprende, per quanto ci riguarda, «il territorio della Repubblica italiana, ad eccezione dei comuni di Livigno e Campione d'Italia e delle acque nazionali del Lago di Lugano racchiuse fra la sponda e il confine politico della zona situata fra Ponte Tresa e Porto Ceresio.»

È necessario, quindi, che lo Stato italiano, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea richieda formalmente l'autorizzazione all'istituzione di tale beneficio, considerate le particolari condizioni geografiche, sociali ed economiche del territorio di Lampedusa e Linosa e la fase di particolare instabilità del continente africano.

L'articolo 2 istituisce un diritto speciale su alcuni generi introdotti sul territorio del comune di Lampedusa e Linosa in esenzione da imposta sul valore aggiunto e da accisa; benzina, gasolio, tabacchi lavorati ed alcool etilico.

L'articolo 3 specifica che tale diritto è determinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il comune di Lampedusa e

Linosa, e non può eccedere il 50 per cento delle aliquote di accisa relative ai medesimi generi vigenti nel territorio nazionale alla data di adozione del decreto.

L'articolo 4 definisce i soggetti passivi del diritto e le modalità di corresponsione, mentre l'articolo 5 definisce le modalità di accer-

tamento e di riscossione di tale diritto. L'articolo 6 fissa una compartecipazione a tale diritto, pari al 6 per cento, che il comune di Lampedusa e Linosa devolve annualmente alla provincia di Agrigento, per la realizzazione di opere e infrastrutture di interesse pubblico o interventi a tutela dell'ambiente.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Considerate le particolari condizioni geografiche, politiche, sociali ed economiche, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a richiedere alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la costituzione del comune di Lampedusa e Linosa in territorio extradoganale.

Art. 2.

1. Nel territorio extradoganale del comune di Lampedusa e Linosa è istituito un diritto speciale sui seguenti generi ivi introdotti in esenzione da imposta sul valore aggiunto e da accisa: benzina gasolio, tabacchi lavorati, alcool etilico.

Art. 3.

1. L'ammontare del diritto speciale sui generi di cui all'articolo 2 è determinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il comune di Lampedusa e Linosa, con decreto avente validità annuale e non può eccedere il 50 per cento delle aliquote di accisa relative ai generi medesimi, vigenti nel territorio nazionale alla data di adozione del decreto.

Art. 4.

1. Il diritto speciale è dovuto, in solido, da chiunque introduca i generi di cui all'articolo

2 nel territorio extradoganale del comune di Lampedusa e Linosa, nonché dagli operatori economici che li acquistano per l'immissione al consumo.

2. I soggetti passivi di cui al comma 1 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al competente ufficio comunale, non oltre il quindicesimo giorno successivo a quello di introduzione delle merci.

3. Il diritto speciale è corrisposto in un'unica soluzione all'atto della presentazione della dichiarazione.

Art. 5.

1. L'accertamento e la riscossione del diritto speciale sono di competenza del comune di Lampedusa e Linosa, che provvede con proprio regolamento a disciplinarne l'applicazione.

2. La rettifica della dichiarazione, l'accertamento d'ufficio, il provvedimento esecutivo e la prescrizione sono disciplinati dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in quanto compatibili.

3. Il contenzioso nelle materie di cui al presente articolo è disciplinato dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Si applicano le sanzioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Il saggio degli interessi dovuti è determinato nella misura legale.

Art. 6.

1. Le somme provenienti dalla riscossione del diritto speciale di cui alla presente legge sono di competenza del comune di Lampedusa e Linosa, il quale provvede a devolvere annualmente alla provincia di Agrigento una compartecipazione in misura pari al 6 per cento, da vincolare alla realizzazione di opere e infrastrutture di interesse pubblico o a interventi a tutela dell'ambiente.

Art. 7.

1. La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

